

Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

La legge federale del 1° luglio 1966² sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 78 capoverso 4 della Costituzione federale³;
in esecuzione del Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 2010⁴ sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 1965⁵,

Art. 1 Frase introduttiva e lett. d^{bis} (nuova)

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale⁶, intesa a:

d^{bis}. promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;

Art. 3 cpv. 4

Abrogato

1 FF 2012 ...
2 RS 451
3 RS 101
4 RS ...
5 FF 1965 III 77
6 RS 101

Art. 7 cpv. 1

Completare le abbreviazioni degli uffici federali (UFAM, UFC, USTRA) con le denominazioni per esteso

Art. 23j cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

*Titolo prima dell'art. 23n***Capo IIIc: Risorse genetiche (nuovo)***Art. 23n Obbligo di diligenza*

¹ Chi, conformemente al Protocollo di Nagoya, utilizza risorse genetiche o trae benefici diretti dalla loro utilizzazione⁷ (utenti) deve usare la diligenza richiesta dalle circostanze per garantire che:

- a. l'accesso alle risorse sia avvenuto legalmente; e
- b. i benefici ottenuti siano condivisi in modo giusto ed equo.

² Per utilizzazione delle risorse genetiche secondo il capoverso 1 s'intendono le attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l'applicazione della biotecnologia.

³ L'accesso di cui al capoverso 1 lettera a è legale se è in accordo, conformemente al Protocollo di Nagoya, con le norme interne in materia di accesso e condivisione dei benefici della Parte del Protocollo che ha messo a disposizione le risorse.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le informazioni sulle risorse genetiche utilizzate che devono essere registrate e inoltrate agli utenti successivi.

Art. 23o Obbligo di notifica

¹ Il rispetto dell'obbligo di diligenza deve essere notificato all'UFAM prima dell'autorizzazione di immissione in commercio delle risorse genetiche utilizzate oppure, se non è richiesta un'autorizzazione, prima della loro commercializzazione.

² Informazioni relative al rispetto dell'obbligo di diligenza possono essere inoltrate alla Camera di compensazione di cui all'articolo 14 del Protocollo di Nagoya e alle autorità nazionali competenti di Parti del Protocollo di Nagoya. Le risorse genetiche utilizzate, la loro fonte e altri dati non riservati della notifica possono essere pubblicati.

³ Il Consiglio federale designa i servizi cui compete la verifica dell'obbligo di notifica. Esso può prevedere deroghe all'obbligo di notifica se la verifica o il rispetto dell'obbligo di diligenza sono garantiti in altro modo.

⁷ RS ... (versione del 29 ottobre 2010)

Art. 23p Conoscenze tradizionali

Gli articoli 23n e 23o si applicano anche alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche delle comunità indigene o locali.

Art. 23q Risorse genetiche in Svizzera

¹ Il Consiglio federale può subordinare l'accesso alle risorse genetiche in Svizzera a un'approvazione e a un accordo che disciplini la loro utilizzazione e la condivisione dei benefici derivanti da tale utilizzazione.

² La Confederazione può sostenere la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche.

Art. 24a

¹ È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente non fornisca le indicazioni di cui all'articolo 23o o fornisce indicazioni false; se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi.

² ... (*L'attuale capoverso unico dell'articolo 24a diventa l'articolo 24a capoverso 2*)

*Titolo prima dell'art. 24f***Capo V: Esecuzione, organizzazione e informazione***Art. 24f Competenze esecutive dei Cantoni (nuovo)*

I Cantoni eseguono la presente legge, sempreché non attribuisca questo compito alla Confederazione. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

Art. 24g Vigilanza e coordinamento da parte della Confederazione (nuovo)

¹ La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge.

² Essa coordina le misure esecutive dei Cantoni e dei servizi federali interessati.

Art. 24h Competenze esecutive della Confederazione (nuovo)

¹ L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento del suo compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di decidere consulta i Cantoni interessati. L'UFAM, l'UFC, l'USTRA e gli altri servizi federali interessati partecipano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

² Se per determinati compiti la procedura di cui al capoverso 1 è inadeguata, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

³ La Confederazione esegue le disposizioni concernenti le risorse genetiche (art. 23n–23q); essa può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

⁴ Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure di protezione della natura e del paesaggio previste dai Cantoni.

Art. 25d Disposizione transitoria della modifica del ... (nuovo)

Gli articoli 23n–23p sono applicabili ai casi di accesso a risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a esse avvenuti dopo l'entrata in vigore di tali disposizioni.